

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE
CAMERA ARBITRALE DI LECCE
REGOLAMENTO ARBITRALE E PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

*** **

INDICE

*** **

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO	<i>pag.3</i>
PREAMBOLO - Gli organi	<i>pag.5</i>
La Camera Arbitrale	
La Commissione Arbitrale	
La Segreteria	
TITOLO I - Instaurazione dei procedimento	<i>pag.7</i>
Accordo arbitrale	
Domanda di arbitrato	
Risposta e domanda della parte convenuta Fondo a copertura delle spese di procedimento	
TITOLO II - L'arbitro	<i>pag.11</i>
Nomina dell'arbitro	
Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro Sostituzione dell'arbitro nei casi di ricusazione, rinuncia, impedimento e comportamento ostruzionistico	
TITOLO III - La procedura	<i>pag.15</i>
Trasmissione degli atti all'arbitro Competenza Arbitrale	
Connessione di controversie	

Sede dell'arbitro	
Qualificazione All'arbitro	
Regole procedurali e istruttorie	
Udienze e verbali	
Transazione in corso di procedimento	
TITOLO IV - Il lodo e le spese	<i>pag. 19</i>
Deliberazione e sottoscrizione del lodo	
Contenuto del lodo	
Lodo parziale	
Termine di deposito del lodo: sospensioni e proroghe	
Spese di procedimento e modalità dei pagamenti	
TITOLO V - Disposizioni generali	<i>pag. 23</i>
Efficacia ed applicazione dei regolamenti	
Comunicazioni e termini	
Deposito degli atti e dei documenti delle parti	
Restituzione e custodia degli atti	
Obbligo di riservatezza	
Regola generale	
PROCEDURA PER LA CONCILIAZIONE	<i>pag. 25</i>
Norme di comportamento per i conciliatori	<i>pag. 30</i>
Tariffe	<i>pag. 32</i>
Tariffe per i servizi arbitrali	
Tariffe per i servizi di conciliazione	

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto', comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Lecce, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro unico procederà in via rituale² e secondo diritto³. **CLAUSOLA**

PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Lecce, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3). **CLAUSOLA**

PER ARBITRATO FRA PIU' PARTI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Lecce, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

¹ Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.

² In alternativa, può essere adottata la "via irrituale".

³ In alternativa, si può procedere "secondo equità".

COMPROMESSO ARBITRALE⁴

I sottoscritti⁵

e

premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto⁶

convengono

di deferire tale controversia alla decisione di⁷

in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Lecce, che
le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro/arbitri procederà in via rituale e secondo diritto.

(Data) (Firma) _____ Firma

⁴ Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.

⁵ Indicazione del nome e della residenza o, se società, della sede delle parti.

⁶ Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

⁷ Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).

PREAMBOLO

GLI ORGANI

LA CAMERA ARBITRALE

1. La Camera Arbitrale di Lecce istituita presso la Camera di Commercio di Lecce, non decide direttamente le controversie ma, attraverso i suoi organi, amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al presente Regolamento.

LA COMMISSIONE ARBITRALE

2. La Commissione Arbitrale di Lecce svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati nel presente Regolamento. In particolare, ha la facoltà di:

- controllare in via preliminare l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale e adottare provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
- provvedere alla nomina, sostituzione e ricsuzione dell'arbitro; - prorogare il termine per il deposito del lodo arbitrale;
- determinare le spese di procedimento.

3. La Commissione Arbitrale, le cui sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ELENCO DEGLI ARBITRI

La Camera Arbitrale predisponde l'elenco degli arbitri, degli arbitratori, dei conciliatori e dei periti, italiani o stranieri, di cui può avvalersi per le nomine di sua spettanza. Tali elenchi indicano, per ciascuna persona, le qualificazioni, le conoscenze tecniche ed esperienze professionali, le lingue

conosciute, l'esperienza di arbitrato e conciliazione, la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Camera Arbitrale o da terzi ed ogni altro elemento utile per facilitare la scelta della persona più adatta alle circostanze del caso.

LA SEGRETERIA

La Segreteria assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente

Regolamento. In particolare:

- riceve la domanda di arbitrato, verificando la conformità dei requisiti;
- riceve gli atti del procedimento verificandone la regolarità e li trasmette garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio; - assiste l'arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento; - può richiedere anticipi sulle spese di procedimento determinate in sede definitiva dal Consiglio Arbitrale.

TITOLO I

INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 - ACCORDO ARBITRALE

1. La procedura di arbitrato stabilita nel presente Regolamento si applica quando vi sia tra le parti un accordo arbitrale che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Lecce o alla Camera Arbitrale di Lecce o al suo Regolamento.

2. Qualora una parte, prima della costituzione dell'organo arbitrale, sollevi un'eccezione in merito all'esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, la Commissione Arbitrale decide al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dell'arbitrato. In caso di procedibilità spetta poi all'arbitro, nella prima uaienza, decidere sulla propria competenza.

3. Qualora manchi l'accordo arbitrale o se esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al punto 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale di Lecce può farne richiesta tramite domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale in base all'art. 2 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo. **ART. 2 - DOMANDA DI ARBITRATO**

I. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa e contenente:

a) nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione di domicilio;

- b) l'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all'art. 1.3 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale di Lecce;
- c) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
- d) l'esposizione dei fatti e delle pretese con l'eventuale indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- f) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
- g) l'originale dell'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore.

2. La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Camera Arbitrale in un esemplare originale per la Camera Arbitrale e uno per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri. Unitamente alla domanda la parte attrice versa i diritti di registrazione indicati nella *Tariffa* allegata.

3. In caso di mancata produzione dell'atto indicato alla lettera b) o di rifiuto della controparte ad aderire all'arbitrato nell'ipotesi indicata all'art. 1.3 del Regolamento, la Segreteria dichiara che l'arbitrato non può avere luogo.

4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato a mezzo di ufficiale giudiziario o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 3- RISPOSTA E DOMANDA DELLA PARTE CONVENUTA

1. La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve presentare alla Camera Arbitrale la propria risposta sottoscritta dalla stessa e contenente:

nome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;

- a) Le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
- b) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
- c) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- d) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
- e) l'originale dell'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore.

2. La risposta della parte convenuta deve essere depositata presso la Camera Arbitrale in un esemplare originale per la Camera Arbitrale e uno per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri. Unitamente alla risposta la parte convenuta versa i diritti di registrazione indicati nella *Tariffa* allegata.

3. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta della parte convenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 4 - FONDO A COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

1. La Segreteria, sulla base degli atti indicati negli artt. 2 e 3, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, un fondo a copertura delle spese di procedimento indicate nell'art. 20 del Regolamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche.

2. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, la Segreteria può richiedere alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.

3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato la Segreteria determina l'entità del deposito che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.

TITOLO II

L'ARBITRO

ART. 5 -NOMINA DELL'ARBITRO

1. Le controversie instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purchè in numero dispari. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri decide un arbitro unico nominato dalla Commissione Arbitrale, salvo che la stessa Commissione non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.

2. Arbitro Unico.

Se non è altrimenti pattuito, l'arbitro unico è nominato dalla Commissione Arbitrale. Qualora le parti abbiano previsto di designare di comune accordo l'arbitro unico, tale designazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. In mancanza di accordo fra le parti l'arbitro è nominato dalla Commissione stessa.

3. Collegio Arbitrale.

Se non è diversamente pattuito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:

- a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, designa un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dalla Commissione Arbitrale,"
- b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dalla Commissione Arbitrale. Le parti possono tuttavia stabilire che il terzo arbitro sia designato di comune accordo dai due arbitri già designati dalle stesse. In tal caso se i due arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti

o, in mancanza, stabilito dalla Commissione Arbitrale, il terzo arbitro è nominato dalla Commissione Arbitrale stessa.

c) tutti gli arbitri non nominati direttamente dalla Commissione Arbitrale (ossia quelli designati dalle parti ed il terzo designato di comune accordo dagli altri due arbitri) sono soggetti a conferma da parte della Commissione Arbitrale; in caso di mancata conferma il nuovo arbitro è designato ancora dalla parte o dagli altri due arbitri.

4. Pluralità di parti.

Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, la Commissione Arbitrale nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio.

In presenza, invece, di previsioni specifiche nella clausola arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un Collegio di più di tre arbitri, la Commissione Arbitrale provvede a tutte quelle nomine che permettano in ogni caso di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

ART. 6 - ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DELL'ARBITRO

1. L'arbitro, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Camera Arbitrale, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro dieci giorni.
2. Unitamente all'accettazione l'arbitro deve dichiarare per iscritto:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori che incida sulla sua indipendenza e imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo

all'oggetto della controversia;

- qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità.

Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

3. Alla designazione di un nuovo arbitro in sostituzione di quello che, designato dalla parte, non ha accettato, provvede nuovamente la parte entro dieci giorni dalla conoscenza della mancata accettazione.

ART. 7 - SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO NEI CASI DI RICUSAZIONE, RINUNCIA, IMPEDIMENTO E COMPORTAMENTO OSTRUZIONISTICO

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione della dichiarazione dell'arbitro prevista nell'art. 6 o dalla conoscenza della causa sopravvenuta, ciascuna parte, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria una istanza motivata di ricusazione dell'arbitro.

Sulla ricusazione decide in via definitiva la Commissione Arbitrale, sentito l'arbitro, anche solo per iscritto.

La Commissione Arbitrale può rimuovere l'arbitro anche d'ufficio.

2. L'arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi, dandone comunicazione scritta alla Commissione Arbitrale.

L'arbitro è sostituito nelle ipotesi di morte o di sopravvenuta incapacità.

Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell'arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione Arbitrale effettua un primo richiamo per iscritto. Se l'arbitro continua a non adempiere puntualmente alla propria funzione la

Commissione provvede a rimuoverlo ed a nominarne un altro in sua vece.

5. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo la Commissione Arbitrale decide le modalità di nomina del nuovo arbitro e determina il compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.

6. In ogni ipotesi di sostituzione dell'arbitro prevista dal presente articolo spetta al nuovo arbitro unico o al nuovo Collegio arbitrale decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone.

TITOLO III

LA PROCEDURA

ART. 8- TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'ARBITRO

La Segreteria trasmette all'arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, solo dopo che le parti hanno pagato il fondo iniziale previsto all'art.4.

ART. 9 - COMPETENZA ARBITRALE

La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente nel termine previsto dall'art. 3. 1.

ART. 10 -CONNESSIONE DI CONTROVERSIE

Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie connesse, la Commissione Arbitrale, anteriormente alla udienza di costituzione dell'organo arbitrale, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione ad un unico organo arbitrale, nominato dal Consiglio stesso.

ART. 11 - SEDE DELL'ARBITRATO

In assenza di una comune previsione delle parti, la sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Arbitrale di Lecce, salvo che la Commissione Arbitrale, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell'arbitrato, non fissi, anteriormente alla udienza di costituzione dell'organo arbitrale, una sede diversa.

Gli arbitri, inoltre, possono prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.

ART. 12 - QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO

1. Nel caso in cui manchi o non sia chiaramente espressa la volontà delle

parti in merito alla qualificazione, l'arbitrato instaurato a norma del presente Regolamento è rituale.

2. L'arbitro pronuncia il lodo secondo diritto a meno che le parti non abbiano concordemente pattuito che l'arbitro decida secondo equità.

ART. 13 - REGOLE PROCEDURALI E ISTRUTTORIE

1. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal codice di procedura civile, dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall'arbitro.

2. L'arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. 3. L'arbitro può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta della parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

4. L'arbitro può ascoltare direttamente le parti nonché ammettere prove testimoniali, anche per iscritto.

In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.

5. L'arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte.

La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dalla Commissione Arbitrale.

Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 6 e 7 in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. La Camera Arbitrale verifica che il consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applichi le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale.

6. Conclusa la fase istruttoria, l'arbitro può fissare un termine per la presentazione di memorie conclusionali e un'ultima udienza di discussione orale.

7. In caso di Collegio arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

8. L'arbitro, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 14 - UDIENZE E VERBALI

1. Le date di udienza sono fissate dall'arbitro e comunicate alle parti con congruo preavviso.

2. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri oppure essere assistite dai difensori muniti di procura.

Se una parte non si presenta all'udienza senza giustificato motivo, l'arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione.

3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria l'arbitro redige un verbale che la Segreteria trasmette in copia alle parti.

ART. 15 - TRANSAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO

1. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.

2. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'arbitro redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

3. Le parti possono concordemente richiedere all'arbitro, che può anche rifiutare tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

TITOLO IV

IL LODO E LE SPESE

ART. 16 - DELIBERAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato e viene redatto per iscritto.

2. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero.

Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese e l'anno in cui è apposta.

3. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purchè dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.

4. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti i componenti e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

ART. 17 - CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia, anche qualora si tratti di arbitrato irrituale.

2. Oltre i requisiti previsti nell'art. 823 c.p.c., il lodo dovrà riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell'art. 20 del Regolamento e determinate dalla Commissione

Arbitrale della Camera. 3. Spetta all'arbitro indicare nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di

procedimento e di quelle di difesa.

ART. 18 - LODO PARZIALE

Se l'arbitro ritiene, per motivi da indicare nel lodo parziale, di poter decidere separatamente su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia, emette un lodo parziale.

Il deposito del lodo parziale non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo previsto nell'art. 10.1, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe.

ART. 19 - TERMINE DI DEPOSITO DEL LODO: SOSPENSIONI E PROROGHE

I. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro sei mesi dalla prima udienza di costituzione dell'organo arbitrale.

Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno. La Camera Arbitrale trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso in relazione all'ipotesi prevista nell'art. 20.4 del Regolamento.

La Commissione Arbitrale può decidere d'ufficio o su istanza della parte o dell'arbitro la sospensione del procedimento, in presenza di ogni altro giustificato motivo.

3. Il termine è prorogato solo dalla Commissione Arbitrale quando ricorrano giusti motivi.

ART. 20 - SPESE DI PROCEDIMENTO E MODALITA' DEI PAGAMENTI

1. Le spese di procedimento sono determinate dalla Commissione Arbitrale. Esse comprendono:

- a) i diritti di registrazione, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto con la memoria di risposta;
- b) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale per l'attività di segreteria;
- c) gli onorari (e rimborsi spese) dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed alla *Tariffa* allegata, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro. In caso di collegio la Commissione Arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
- d) gli onorari (e i rimborsi spese) del consulente tecnico d'ufficio.

2. La Segreteria può richiedere alle parti, oltre al fondo iniziale di cui all'art. 4, altri anticipi rispetto alla determinazione finale delle spese effettuata dalla Commissione Arbitrale.

3. Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento, salvo il caso che siano richiesti depositi separati come previsto all'art. 4.2 del Regolamento. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall'altra parte. In tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente.

4. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento

mancante. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro sei mesi dalla richiesta dello stesso, la Commissione Arbitrale può dichiarare ritirata la domanda alla quale il mancato pagamento si riferisce.

5. Se il procedimento si conclude prima dell'emissione del lodo, la Commissione Arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed all'attività svolta.

6. La Commissione Arbitrale, in caso di straordinaria complessità della controversia o del procedimento, può determinare spese di procedimento eccedenti la Tariffa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21 - EFFICACIA ED APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

Il presente Regolamento entra in vigore per tutti i procedimenti instaurati dalla formazione dell'Albo della Camera Arbitrale.

ART. 22 - COMUNICAZIONI E TERMINI

1. A parte quanto specificamente previsto all'art. 2 e 3 per gli atti introduttivi e all'art. 19 per il lodo, per le comunicazioni devono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.

2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario nelle forme previste al comma precedente.

3. Per le decorrenze dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione.

Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale.

Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

ART. 23 - DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLE PARTI

1. Le parti devono depositare presso la Camera Arbitrale un esemplare originale di ogni atto per la Camera Arbitrale ed un originale per la controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri.

2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione

sulla corrispondenza delle copie all'originale, la parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali.

3. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti anche per mezzo di copie, che essa attesti conformi all'originale.

4. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.

ART. 24 - RESTITUZIONE E CUSTODIA DEGLI ATTI Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.

La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

ART. 25 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, l'arbitro, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.

2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.

ART. 26 - REGOLA GENERALE

Per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, la Commissione Arbitrale e gli arbitri agiscono ispirandosi ai principi generali posti a base del Regolamento stesso, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.

PROCEDURA PER LA CONCILIAZIONE

1) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

2) AVVIO

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro. Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti. E' altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in

un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegare al presente regolamento.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

4) LA SEGRETERIA

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

a) l'avvenuto deposito della domanda;

- b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
- c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

6) ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

7) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

8) CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c. 1, L. n. 192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

-in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro **30 giorni** dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio. La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la

domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI *Inspirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adottate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane*

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁴. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: -le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; -il ruolo del conciliatore e delle parti;

¹ Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

² **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

³ **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

⁴ **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

-gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

4. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia. 5. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

6. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

TARIFFE

Per il servizio di conciliazione presso le Camere di Commercio Le presenti tariffe sono adottate in via sperimentale. Le presenti tariffe sono comprensive di IVA. Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella Domanda di Conciliazione. Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare. Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

Spese di Avvio

€30,00

Le **Spese di Avvio** sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione.

Le spese di avvio **non sono dovute nei seguenti casi:**

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Spese di Conciliazione

Valore della lite	Spese per ciascuna parte	Compenso per il conciliatore¹
fino a €1.000	€40	€60
da €1.001 a €5.000	€100	€120
da €5.001 a €10.000	€200	€240

Si ritiene opportuno non darne evidenza al pubblico.

da € 10.001 a € 25.000	€.300	€.360
da € 25.001 a € 50.000	€.500	€.600
da € 50.001 a € 250.000	€.1.000	€.1.200
da € 250.001 a € 500.000	€.2.000	€.2.400
da € 500.001 a € 2.500.001	€.4.000	€.4.800
oltre €. 2.500.001	€.6.000	€.7.200

dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le **Spese di Conciliazione** devono essere corrisposte **prima** dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.